

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO
CON ISTANZA CAUTELARE

PER: la dott.ssa **TREVISAN Gabriella**, c.f. TRVGRL88C47D086Q), nata a Cosenza (CS) il 7.3.1988, residente in Casali del Manco (CS), alla Via B. Telesio, Località Casole Bruzio n. 7, elettivamente domiciliata in Via Sandro Pertini n. 47, 87058 Spezzano della Sila, presso lo Studio dell'**Avv. Francesco DODARO**, c.f. DDRFNC63L13I896W, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale di p.e.c. avv.dodaro@pec.giuffre.it e con numero di telefono e fax 0984.435789;

RICORRENTE

CONTRO:

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, c.f. 80188230587, in persona del Presidente del Consiglio p.t., con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 116, 00186 Roma;
 - il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, c.f. 80054330586, in persona del Ministro p.t., con sede in Via XX Settembre n. 97, 00186 Roma;
 - il **Ministero dell'Interno**, c.f. 80202230589, in persona del Ministro p.t., con sede presso il Palazzo del Viminale, Roma;
 - il **Ministero della Cultura**, c.f. 97803850581, in persona del Ministro p.t., con sede in Via del Collegio Romano n. 27, 00186 Roma;
 - la **Avvocatura dello Stato**, c.f. 8717186175, in persona del l.r.p.t., con sede in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma;
 - la **Commissione Interministeriale Ripam - Associazione Formez PA**, c.f. 80048080636, in persona del l.r.p.t., con sede in Viale Marx n. 15, 00137 Roma, nonché la **Commissione d'esame**, in persona del Presidente p.t., nominata dalla Commissione Ripam;
- tutti** rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, con il domicilio digitale di p.e.c. roma@mailcert.avvocaturastato.it;

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI: di **MURACA Anna**, residente in Via Padova n. 11, 87040 Montalto Uffugo (CS), domicilio digitale anna.muraca@pec.it (posizione n. 2897 in graduatoria); di **ARENA Carmelo**, presso il domicilio digitale idealmarmi@optimapec.it (posizione n. 336); di **MICELI Antonino**, presso il domicilio digitale 14487@pec.federfarma.it (posizione n. 571);

CONTROINTERESSATI

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

NEI LIMITI DELL'INTERESSE DELLA RICORRENTE

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- della graduatoria finale di merito, pubblicata sul sito web di Formez Pa in data 24 Febbraio 2023, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.293 (duemila duecento novantatre) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, con profilo di Operatore amministrativo - Assistente gestionale (Codice AMM), da inquadrare nell'Area II, Posizione economica F2, Categoria B, Parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e della Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021), nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, illogico ed ingiusto rispetto ai titoli di studio dichiarati in domanda, posizionandola al posto n. 3.497 fra i candidati idonei - non vincitori, ed attualmente già posposta e scivolata al n. 3.581 a causa dei ricorsi esperiti per lo stesso motivo;

- di ogni altro atto antecedente, conseguente o connesso, sempre nella parte di interesse della ricorrente, con particolare ma non esclusivo riferimento: alla graduatoria provvisoria del concorso; ai verbali della commissione esaminatrice; ove occorra, e *in parte qua*, al Bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31.12.2021 - 4^a Serie speciale, laddove lesivo o interpretato in modo lesivo per la ricorrente;

OVVERO PER LA DISAPPLICAZIONE

della clausola del Bando di cui all'art. 7 comma 3 previo accertamento della sua illegittimità per l'errata, illogica e discriminatoria valutazione dei titoli di studio;

E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

delle amministrazioni in epigrafe – previo accertamento e declaratoria del diritto della odierna ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore in graduatoria – a riesaminare la sua posizione disponendo la rettifica in aumento del punteggio assegnatole nella graduatoria impugnata in relazione alla valutazione dei titoli di studio e rispetto a quello attribuito per il titolo di studio posseduto e validamente indicato nella domanda di partecipazione al concorso, adottando ogni conseguente provvedimento opportuno e idoneo a tutelare i diritti della ricorrente; in ogni caso, con l'ordine alla p.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, idoneo ed utile a tutelare la sua posizione giuridica;

E CON ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

ANCHE DI SEGNO PROPULSIVO

volte a tutelare la posizione della ricorrente, anche mediante l'inclusione con riserva nella graduatoria impugnata, con il punteggio effettivamente e legittimamente spettante.

FATTO

Il Bando di concorso di cui sopra stabiliva all'art. 2 tra gli altri requisiti per essere ammessi il diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

I successivi artt. 6 e 7 prevedevano la suddivisione del concorso in due fasi, una prova scritta consistente in un test di n. 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti e un minimo di 21, dopo di ché si accedeva alla fase di valutazione dei titoli di studio, ai quali sarebbe stato attribuito un valore massimo di 3 punti, ossia un punto, unico ed indifferenziato, per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; la graduatoria sarebbe stata formata dal voto della prova scritta più la valutazione dei titoli di studio.

La ricorrente partecipava al concorso, dichiarando, oltre al Diploma di Istruzione Secondaria di 2° grado, quale requisito di ammissione, il possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01), conseguita il 6.5.2016 presso l'Università della Calabria.

In data 7/7/2022 la ricorrente sosteneva la prova scritta, al cui esito apprendeva di aver ottenuto un punteggio di 25,875, onde seguiva la fase di valutazione dei titoli, in cui le veniva assegnato un punto, raggiungendo così il punteggio complessivo di 26,875, corrispondente come detto alla posizione n. 3.497 (attualmente n. 3.581) fra i candidati dichiarati idonei (in tutto 18.781); quindi, alla laurea in giurisprudenza a ciclo unico è stato attribuito lo stesso valore in termini di punteggio di una laurea triennale; una simile valutazione non può che ritenersi illogica, irrazionale e discriminante.

E' stata peraltro avviata la fase di stipulazione dei contratti di lavoro e di conseguente copertura ed esaurimento dei posti disponibili con scorrimento di graduatoria, e pertanto la ricorrente, avendo interesse a conseguire un maggior punteggio in vista di una collocazione più favorevole ed utile per l'assunzione, propone l'odierno ricorso impugnando gli atti ed i provvedimenti amministrativi sopra indicati, da considerare illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. - Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Il *modus operandi* della p.a. nella vicenda che occupa, ed in particolare la valutazione discriminatoria fra titoli di studio, si appalesa contrario ai principi di uguaglianza ed imparzialità (art. 3, art. 51 comma 1, art. 97 comma 2, Cost.).

Ed invero, è palesamente ingiusto, illogico ed irragionevole che per il conseguimento di una laurea magistrale a ciclo unico venga assegnato lo stesso punteggio di una laurea triennale, e cioè un punto unico sia al candidato che, come la odierna ricorrente, ha conseguito una laurea magistrale, sia a chi, senza volerla sminuire, è in possesso di una laurea

triennale, trattandosi di percorsi di studio universitario molto diversi anche solo per la durata temporale.

Pertanto si rende necessario ed equo assegnare un maggior punteggio alla laurea magistrale, di cui è in possesso la ricorrente, rispetto a quella triennale.

Sulla superiorità di tale titolo accademico si è peraltro pronunciato il giudice amministrativo, osservando come *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento - laurea magistrale - articolato su un percorso di studi quadriennale / quinquennale a ciclo unico costituisca un titolo superiore rispetto a quello rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”* (TAR Lazio, Roma, n. 239/2023, n. 6512/2022, n. 5829/2022, n. 1739/2022 e n. 12613/2021).

Inoltre, come rilevato dalla stessa giurisprudenza citata, la diversità sostanziale dei due corsi emerge anche *normativamente* in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale n. 270/2004, dove si afferma che il corso di laurea di livello triennale *“ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali”* (art. 3 comma 4) mentre *“il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici”* (art. 3 comma 6).

Pertanto, il titolo universitario della ricorrente deve essere qualificato e valutato come titolo superiore ad una laurea triennale, non essendovi alcuna ragione, né l’amministrazione la indica in qualche modo, per riservare l’identico trattamento alla laurea del vecchio ordinamento o a ciclo unico ed alla laurea triennale, ed essendovi anzi parecchie ragioni contrarie, incontrovertibili e rilevanti, per non attribuire ad entrambe lo stesso punteggio.

Sempre in ordine al *modus operandi* della p.a., e più in generale, la giurisprudenza ha altresì precisato che “*l'Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità in ordine alla determinazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli e le esperienze vantati dai partecipanti al concorso*” e che “*l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili*” (T.A.R. Lazio, Roma, n. 6547/2021).

Infine, è la stessa amministrazione a riconoscere implicitamente la differenza sostanziale fra i titoli di studio in questione, laddove, incorrendo anche in contraddizione (figura sintomatica dell'eccesso di potere), stabilisce, all'art. 7 comma 3 del Bando, una differenza di punteggio tra il Master universitario di primo livello e quello di secondo livello, e cioè 0,25 punti per il primo e 0,5 punti per il secondo, laddove la distinzione fra i due tipi di Master è nei requisiti di accesso, vale a dire nel possesso della laurea triennale, richiesta per il Master di primo livello, mentre per quello di secondo livello è richiesta la laurea magistrale o di vecchio ordinamento.

In conclusione, se alla ricorrente venisse rettificato il punteggio in graduatoria e riconosciuto il giusto punteggio per il titolo di studio posseduto, doverosamente maggiore rispetto a quello stabilito per la laurea triennale, essa otterrebbe un miglioramento di posizione nella graduatoria medesima, che le darebbe concrete possibilità di assunzione, anche in virtù dello scorrimento della graduatoria concorsuale.

Ad esempio se alla ricorrente fosse stato riconosciuto un punto aggiuntivo in graduatoria, per un totale di punti 2 (due) in virtù del titolo di studio conseguito, essa verrebbe collocata al posto n. 1.778 in graduatoria; da qui il suo legittimo e tutelato interesse alla proposizione del presente ricorso (Cons. St. n. 4071/2010 e n. 1616/2009).

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni iuris* valga quanto sopra esposto.

In ordine al *periculum in mora* emerge evidente il danno grave e irreparabile che alla ricorrente deriverebbe dalla mancata sospensione degli effetti degli atti impugnati e soprattutto dalla mancata adozione di idonee misure cautelari come l'aumento con riserva del suo punteggio in graduatoria, essendo già stata aperta la fase di convocazione e scelta delle sedi, con la successiva stipula dei contratti di lavoro e quindi la copertura, o erosione per scorrimento della graduatoria, dei posti disponibili.

Con l'ulteriore ed ingiusto pregiudizio per la ricorrente di vedersi scavalcare e superare nella graduatoria e quindi nell'assunzione dai candidati collocatisi dopo di lei, in conseguenza dei ricorsi giurisdizionali da essi esperiti per lo stesso.

Pertanto, il diniego nel caso che occupa della tutela cautelare, ossia della concreta protezione della posizione della ricorrente nelle more del giudizio, impedirebbe l'effettività della tutela dei suoi diritti, costringendola, nel caso di vittoria nel merito, ad intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e costi a proprio carico, esponendo peraltro l'amministrazione ad eventuali azioni risarcitorie.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ove l'ecc.mo tribunale adito non ritenga sufficienti le notifiche eseguite si chiede di disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione del ricorso nell'albo online o nei siti web istituzionali delle amministrazioni resistenti, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a., data la difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati e comunque visto il numero rilevante delle persone da chiamare in giudizio.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, alla luce di quanto sopra esposto e disattesa ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione:

IN VIA ISTRUTTORIA, laddove occorra, disporre la notifica per pubblici proclami del ricorso nelle forme ritenute idonee, considerata la grave difficoltà della notificazione nei modi ordinari;

IN VIA CAUTELARE disporre la sospensione degli atti impugnati per come sopra indicato, ordinando all'Amministrazione di riesaminare il punteggio della ricorrente, e/o assegnandole il punteggio omesso nella misura di un punto, ovvero in quella ritenuta congrua e di giustizia in relazione al titolo di studio posseduto, e, per l'effetto, collocarla con riserva al posto n. 1.778, ovvero nella posizione che risultante dall'attribuzione del punteggio corretto;
NEL MERITO accogliere il presente ricorso e per l'effetto disporre l'assegnazione del punteggio aggiuntivo al ricorrente per come testé indicato ovvero nella misura ritenuta congrua e di giustizia e quindi ordinare la rettifica della graduatoria nonché l'adozione di ogni provvedimento conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Produzione come da indice.

Si dichiara che il ricorso riguarda la materia del pubblico impiego e che pertanto è dovuto il contributo unificato di euro 325,00.

Spezzano della Sila (CS) 20 Aprile 2023

Avv. Francesco Dodaro

Firmato digitalmente da

Francesco Dodaro

CN = Francesco Dodaro
C = IT

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta dott.ssa TREVISAN Gabriella, c.f. TRVGRL88C47D086Q), nata a Cosenza (CS) il 7.3.1988, residente in Casali del Manco (CS), alla Via B. Telesio, Località Casole Bruzio, n. 7, nomino mio speciale procuratore l'Avv. Francesco DODARO, c.f. DDRFNC63L13I896W nato a Spezzano della Sila il 13.7.1963, ivi residente e con studio in Via Sandro Pertini n. 47, indirizzo digitale avv.dodaro@pec.giuffre.it, tel. e fax n. 0984.435789, ai fini del presente ricorso presso il TAR Lazio di Roma, conferendogli tutte le facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio, con espresso consenso al trattamento dei dati personali, avendone ricevuto informativa ai sensi del T.U. n. 196/2003
Spezzano della Sila, 18 Aprile 2023

In fede


Dott.ssa Gabriella Trevisan

Gabriella Trevisan

Attesto che il presente documento in formato digitale è copia conforme all'originale analogico da cui è estratto per scansione, in mio possesso.
Spezzano della Sila (CS) 20.4.2023
Avv. Francesco Dodaro

E' autentica

Avv. Francesco DODARO



Firmato digitalmente da

Francesco Dodaro

CN = Francesco Dodaro
C = IT